

Corte d'Appello di Salerno, I sezione civile - Sentenza n. 72 del 28.1.2025

Estensore: *Iannicelli*

TRANSAZIONE - EFFICACIA NOVATIVA O CONSERVATIVA

La transazione consiste nella composizione di una controversia attraverso l'accordo delle parti su un regolamento del loro rapporto mediante reciproche concessioni (art. 1965 c.c.) ed essa può avere per effetto l'estinzione del rapporto preesistente e la creazione di un nuovo rapporto (transazione novativa) o escludere tale effetto (transazione semplice o conservativa).

La transazione novativa (che, a norma dell'art. 1976 c.c., non può essere risolta in caso di inadempimento, salvo che il diritto alla risoluzione sia espressamente previsto) estingue l'originario rapporto e lo sostituisce con un nuovo rapporto costitutivo di obbligazioni autonome; la transazione conservativa (che può essere risolta per inadempimento), invece, compone la lite mediante modifiche alle obbligazioni preesistenti, senza elidere il collegamento con l'originario rapporto.